



Allegato B all'atto rep.n. 123948/20734

STATUTO

Art. 1

Costituzione

E' costituita una fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA" con sede in Mirandola (Modena).

La fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi collegate.

La fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento a iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2

Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro con particolare riguardo al settore biomedicale.

La fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi anche nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa regionale:

- assicurare con continuità l'offerta di tecnici superiori a livello postsecondario in relazione a figure, che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007 per diffondere la cultura tecnica e scientifica anche attraverso l'utilizzo di risorse del fondo sociale europeo;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle

loro famiglie verso le professioni tecniche;
 - stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse
 Per il raggiungimento delle proprie finalità la fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato e condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati, considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della fondazione, partecipare a associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della fondazione, costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo, promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali e esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della fondazione e svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della fondazione, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai fondatori e dai partecipanti;
- dai beni mobili e immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio della fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da

enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo e entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della fondazione nell'ambito delle rispettive competenze possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della fondazione o da membri del consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e di riserve durante la vita della fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la fondazione, indicati nell'atto costitutivo della fondazione e nei successivi atti di adesione, previsti dallo stesso atto costitutivo.

In relazione alle indicazioni della Regione Emilia Romagna possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le associazioni, che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal consiglio di indirizzo medesimo ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni, che contribuiscono agli scopi della fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il consiglio di indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla fondazione in relazione alla continuità, alla qualità e alla quantità dell'apporto.

Art. 8

Esclusione e recesso

Il consiglio di indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9

Organi della fondazione

Gli organi della fondazione sono:

- il consiglio di indirizzo;
- la giunta esecutiva;
- il presidente;
- il comitato tecnico-scientifico;
- l'assemblea di partecipazione;
- il revisore dei conti.

Art. 10

Consiglio di indirizzo

Il consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Il consiglio di indirizzo si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori e altri rappresentanti eletti dall'assemblea di partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della giunta esecutiva.

Il consiglio di indirizzo in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguitamento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di fondatore e di partecipante ai sensi dell'art. 7;
- nomina due componenti della giunta esecutiva;
- nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
- nomina il revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo, predisposti dalla giunta esecutiva;
- approva il regolamento della fondazione, predisposto dalla giunta esecutiva;

- delibera in ordine al patrimonio della fondazione;

- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta delibera:

- la nomina del presidente della fondazione;

- l'attribuzione della qualifica di fondatore ai sensi dell'art.7;

- eventuali modifiche del presente statuto;

- lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione.

Il presidente resta in carica per un triennio e è rieleggibile.

Il presidente presiede il consiglio di indirizzo, la giunta esecutiva e l'assemblea dei partecipanti.

Il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della fondazione.

Art. 12

Giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta da cinque membri, di cui due scelti dal consiglio di indirizzo e uno scelto dall'assemblea di partecipazione.

Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale, che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della giunta esecutiva.

I membri della giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo, che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

La giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia e efficienza ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal consiglio di indirizzo.

La giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.

La giunta esecutiva provvede a predisporre lo

schema di regolamento della fondazione, da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13

Comitato tecnico-scientifico

Il comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della fondazione, che formula proposte e pareri al consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso o rimborso spese è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14

Assemblea di partecipazione

L'assemblea di partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'assemblea di partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

L'assemblea di partecipazione elegge nel suo seno i membri del consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della giunta esecutiva.

L'assemblea di partecipazione è presieduta dal presidente della fondazione e è convocata almeno una volta all'anno.

Art. 15

Revisore dei conti

Il revisore dei conti è nominato dal consiglio di indirizzo.

Il revisore dei conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

Il revisore dei conti può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

Il revisore dei conti è organo consultivo contabile della fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, e effettua verifiche di cassa.

Il revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di indirizzo e della giunta esecutiva.

Art. 16

Controllo sull'amministrazione della fondazione
Il Prefetto della provincia, in cui ha sede legale la fondazione, esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile, e in particolare dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo l'organo competente della fondazione trasmette al Prefetto entro quindici giorni dall'adozione le delibere concernenti l'amministrazione della fondazione.

L'annullamento delle delibere nei casi previsti dall'art. 25 del codice civile può essere altresì chiesto con documentata istanza indirizzata al Prefetto da un terzo dei componenti dell'organo, che abbiano fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità allo statuto e allo scopo della fondazione ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della fondazione ovvero un terzo dei componenti del consiglio di indirizzo o della giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al prefetto, il quale, ove ricorrono i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto di cui ai commi 2 e 4 può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione di cui all'art. 25 del codice civile.

Art. 17

Scioglimento della fondazione

In caso di scioglimento della fondazione per qualunque causa i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal consiglio di indirizzo.

I fondatori possono richiedere lo scioglimento

della fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi, per cui la fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi, che giustificano la richiesta di scioglimento, è rimessa all'insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo con funzione di presidente scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19

Norma transitoria (prima nomina organi collegiali)

La prima nomina dei seguenti organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo in deroga alle presenti disposizioni statutarie:

- presidente;
- consiglio di indirizzo;
- revisore dei conti.

Gli altri organi saranno designati secondo le norme del presente statuto nella prima adunanza utile.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. del codice civile e le altre norme vigenti.

F.to: Milena Prandini
 " : Giorgio Siena
 " : Maria Cristina Zanti
 " : Paolo Davoli
 " : Anna Maria Silvestris
 " : Annalisa Maini
 " : Angelo Oreste Andrisano
 " : Paola Secchiero
 " : Munari Erio Luigi
 " : Michele Fioraio
 " : Umberto Lonardoni
 " : Giovanni Bartolotti

" : Sergio Duretti
" : Petrillo Gennaro
" : Umberto Pallareti
" : Paolo Poggioli
" : Benatti Francesco
" : Gianluca Menghi
" : Sorghini Athos
" : Alberto Silvestri
" : SILVIO VEZZI NOTAIO - sigillo -.

Copia conforme all'originale su ventiquattro pagine.

Modena, li 23 maggio 2014

